



**COMUNE DI SALIZZONE**  
( Provincia di Verona)

---

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 11 del 12-04-2016

**Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).**

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>CORRA' MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>PASETTO GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>CAMPI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>VOI SIMONE</b>	<b>P</b>
<b>SCIPIONI FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>TREGNAGO SIMONETTA</b>	<b>P</b>
<b>MARCONCINI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>TREGNAGO MONICA</b>	<b>P</b>
<b>MANARA RENATO</b>	<b>P</b>	<b>MORELATO FRANCESCA</b>	<b>A</b>
<b>MANTOVANELLI LAURA</b>	<b>P</b>	<b>SALVAN ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>MIRANDOLA TIZIANO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CORRA' MIRKO, Sindaco, assistito dal Segretario Comunale, Dott. Alessandro De Pascali, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**UFFICIO TRIBUTI/COMMERC**

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità tecnica dell'assumenda delibera di Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

esprime parere: Favorevole

Salizzole, 16-03-2016

Il Responsabile del servizio  
**FINATO SIMONETTA**




**UFFICIO RAGIONERIA**

Il sottoscritto Responsabile del servizio, interpellato circa la regolarità contabile dell'assumenda delibera sopra descritta, esprime parere Favorevole

Salizzole, 06-04-2016

Il Responsabile del servizio  
**MAROCCHIO CINZIA**



**UFFICIO SEGRETERIA**

Il sottoscritto Segretario comunale, interpellato circa la legittimità complessiva, completezza dell'istruttoria e adeguatezza del testo dell'assumenda delibera soprascritta esprime parere Favorevole

Salizzole, 06-04-2016

Il Segretario Comunale  
**DE PASCALI ALESSANDRO**



**Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).**

Il Sindaco/Presidente invita la Responsabile dell'ufficio Tributi ad illustrare l'argomento.

La Responsabile Finato ribadisce le novità apportate dalla Legge di stabilità n. 208 del 2015 sulla tassa TASI, inserite nel regolamento oggetto di approvazione, in particolare quelle relative all'eliminazione della tassa sull'abitazione principale e pertinenza. Fa notare il nuovo regime sugli immobili "merce", ossia quelli in attesa di vendita o locazione in carico alla impresa costruttrice o all'agenzia immobiliare, che sono soggetti alla TASI in una percentuale compresa tra l'1 ed il 2,5 per mille, mentre sono esenti per l'IMU. Informa che l'aliquota è stabilita dal Comune, ma non può superare quella stabilita nell'anno precedente.

Nessuno chiede d'intervenire.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto precede;

VISTO l'art. 42 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, così che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'amministrazione comunale, con separati provvedimenti, aveva approvato i regolamenti divisi per tipologia, al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione dei nuovi tributi;

RICHIAMATO il regolamento TASI, approvato con delibera Consiliare n. 14 del 9 aprile 2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che l'art. 1, commi dal 10 al 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto nuove regole di applicazione per l'imposta Municipale propria -IMU- e

per la tassa servizi indivisibili TASI che dovranno essere riportate nei rispettivi regolamenti;

RITENUTO, quindi, necessario apportare le modifiche al citato regolamento TASI, intervenendo nei seguenti punti:

REGOLAMENTO TASI in vigore fino al 31/12/2015		Modifiche da apportare per nuovo regolamento
<p style="text-align: center;"><b>Art.2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b></p> <p>Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.</p>	<p><b>Modifica articolo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO</b></p> <p>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI</b></p>	<p><b>Inserito nuovo comma</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI</b></p> <p>3.a L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza</p>
	<p><b>Inserito nuovo articolo</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4 bis ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI</b></p> <p>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il contratto di comodato sia registrato;</li> <li>- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.</li> </ul> <p>2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.</p> <p>3. Per sfruttare l'agevolazione per tutto l'anno il contratto deve essere registrato entro il 5 febbraio e fatta avere copia in comune all'ufficio tributi- entro il 28 febbraio dello stesso anno.</p> <p>4. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4 ter ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE</b></p> <p>1. Sono assimilate all'abitazione principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;</li> <li>b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative</li> </ul>

		<p>edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;</p> <p>c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;</p> <p>d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;</p> <p>e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.</p>
<p><b>Articolo 7</b> <b>DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</b></p>	Inserito nuovo comma	<p><b>Articolo 7</b> <b>DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA</b> <b>6a</b> Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento</p>
<p><b>Articolo 8</b> <b>DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</b></p>	Inserito nuovo comma	<p><b>Articolo 8</b> <b>DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI</b> <b>4.</b> Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.</p>
<p><b>Articolo 17</b> <b>CONTENZIOSO</b></p>	Inserito nuovo comma	<p><b>Articolo 17</b> <b>CONTENZIOSO</b> <b>2.</b> Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa</p>
<p><b>Articolo 18</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA</b></p> <p>2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.</p>	Modifica comma	<p><b>Articolo 18</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA</b> <b>2.</b> Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016 .</p>

Visto lo schema di regolamento comunale TASI predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il quale riporta le modifiche introdotte dalla normativa vigente;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto 1° marzo 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, che ha stabilito per l'anno 2016 il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali di cui all'articolo 151 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e dall'art. 25 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, qui inseriti a costituire parte integrante del presente deliberato, e dato atto che sono tutti favorevoli;

VISTO l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la sussistenza di giusti motivi d'urgenza, stante la necessità di provvedere agli adempimenti conseguenti all'approvazione del citato regolamento;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

- a) presenti n. 12;
- b) favorevoli n. 9 ;
- c) contrari n. //;
- d) astenuti n. 3 (Tregnago S., Tregnago M., Salvan);

## DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da schema allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale , integrato con le modifiche riportate in premessa;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, con votazione palese che dà il seguente risultato:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 12-04-2016 COMUNE DI SALIZZOLE

- a) presenti n. 12;
- b) favorevoli n. 9 ;
- c) contrari n. //;
- d) astenuti n. 3 (Tregnago S., Tregnago M., Salvan).

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
CORRA' MIRKO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DE PASCALI ALESSANDRO

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

R.P. n. \_\_\_\_\_

li, 19/4/16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CESTARO SANDRA

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

li, \_\_\_\_\_  
(data della certificazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DE PASCALI ALESSANDRO